



QUALIFICAZIONE INSTALLATORI FER

Guido Pesaro
Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti



D.Lgs 28/2011

Articolo 15

« **La qualifica professionale** per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle **lettere a), b) o c)** del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37»



DL 63/2013
DL 210/2015
Articolo 15

« **La qualifica professionale** per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle **lettere a), b), c) o d)** del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37»



PARERE MiSE

6.2.2014

«Tale scelta legislativa induce a condividere ravviso di codesta Direzione secondo **cui i corsi di formazione dovrebbero ritenersi limitati ai soggetti che oggi aspirano ad ottenere il titolo di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera c)**, atteso che soltanto con riferimento a tale categoria di operatori il conseguimento della qualificazione professionale risulta subordinata al possesso di un titolo o un attestato».



REGIONE PIEMONTE

*Disciplina regionale per i corsi di formazione
per i profili abilitanti installatori FER*

«I corsi hanno come destinatari coloro che, a far data dal 4 agosto 2013, intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c) del DM 37/2008».



REGIONE PIEMONTE

*Disciplina regionale per i corsi di formazione
per i profili abilitanti installatori FER*

«La durata dei percorsi standard (...) è di 80 ore per ciascun percorso formativo afferente alle quattro macrotipologie di impiantistica FER a cui devono essere **aggiunte n. 5 ore** per lo svolgimento delle prove di verifica dell'apprendimento»



REGIONE LOMBARDIA

DGR 3965/2015

Obbligo della formazione di base
(80 ore) per operatori abilitati ai
sensi della **lett. c) e della lett. d)**
dell'art.4, comma 1 del DM 37/08



REGIONE LOMBARDIA

Risposta del 18.04.2016
a quesiti posti da CNA

«**La data del 3 agosto 2013** corrisponde alla data di entrata in vigore della legge 3 /08/2013, n. 90, con la quale si è intervenuti modificando il D.lgs 28/2011. **E' da considerarsi riferimento per la distinzione tra chi debba frequentare un corso di formazione (...) e chi, invece, debba frequentare il solo percorso di aggiornamento in quanto già abilitato».**



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo
(Documento giugno 2014)

- L'articolo 15 del D.lgs 28/2011, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, **per i soli soggetti di cui alla lettera c)**, deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.
- Pertanto, **dal 1 agosto 2013**, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale
- Tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo

(Documento giugno 2014)

- **La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome** di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28
- **I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati**, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati,



CONFERENZA DELLE REGIONI


Standard formativo
(Documento giugno 2014)

- Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati **quattro standard specifici** a valle di un Modulo unico propedeutico.
- Il corso è articolato in due fasi metodologiche:
 - **una teorica**, erogabile anche in modalità FAD,
 - **una pratica** da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all'Allegato.



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo
(Documento giugno 2014)





CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo

(Documento giugno 2014)

- I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono:
 - **una parte di teoria**
 - **una di pratica.**

- La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l'installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo
(Documento giugno 2014)

- Il percorso formativo ha una durata minima di **80 ore** così suddivise:
 - **20 ore** per il modulo comune;
 - **60 ore** per i moduli specifici, di cui almeno **20 di pratica**.
- Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la **frequenza ad almeno l'80% delle ore** complessive del corso (64 su 80).
- **La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica**. Quest'ultima mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo
(Documento giugno 2014)

Al superamento positivo dell'esame viene rilasciato
l'attestato di qualificazione professionale di



***“Installatore e manutentore straordinario di impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili”***
**ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto
Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.**



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo

(Documento giugno 2014)

L'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

1. Denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione
2. Dati anagrafici del titolare dell'attestato
3. Titolo del corso e normativa di riferimento
4. Specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione
5. Durata del corso
6. Firma del soggetto formatore.



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo
(Documento giugno 2014)

- **L'aggiornamento è obbligatorio**, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.
- Coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad **attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013.**



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard formativo

(Documento giugno 2014)

- **La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore** e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione.
- **La frequenza del corso è obbligatoria al 100%** ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 210/2015 (Decreto «Milleproroghe»)

- L'art. 17 della L. 90/2013 ha sostituito il comma 2 dell'art. 15 del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 specificando che “Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili....”
- “All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “**31 dicembre 2016**”.



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 210/2015 (Decreto «Milleproroghe»)

- **Le Regioni e le Province autonome, tutte, hanno tempo sino al 31 dicembre 2016 per attivare i programmi di formazione per installatori FER** (sia di qualificazione che di aggiornamento) nel rispetto dell'Allegato 4 del D.lgs 28/2011.
- Nelle Regioni che hanno già attivato i programmi di formazione le imprese che non avessero ancora completato l'aggiornamento professionale sulle FER potranno operare sugli impianti FER sino al 31.12.2016.
- **Il divieto di operare su impianti FER** da parte di imprese installatrici che non hanno ottemperato all'obbligo di aggiornamento **scatta a partire dal 1° gennaio 2017**



REGIONE VENETO

*Nota indirizzata alle
associazioni artigiane*

8.04.2016

«Si conferma che gli interventi di aggiornamento già realizzati alla data odierna o che si andranno a realizzare fino al 31/12/2016, **assolvono agli obblighi formativi sino al 31.12.2019**»



QUALIFICAZIONE FER

Le risposte del MiSE

21.03.2016

PRESUPPOSTI

- *«La Direttiva 2009/28/CE attuata con il D.lgs 28/2011, stabilisce all'art. 4, comma 3 che ogni Stato membro riconosce le certificazioni (o sistemi equivalenti di qualificazione) rilasciate dagli altri Stati membri...».*
- *Definiti gli elementi minimi comuni dell'attestato di qualificazione per «favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio».*



QUALIFICAZIONE FER

Le risposte del MiSE

21.03.2016

1. ***“risulta evidente che se il mutuo riconoscimento vale per la qualificazione, a maggior ragione deve essere ritenuto ammissibile per l’aggiornamento”*** le cui modalità di svolgimento sono lasciate alla scelta delle Regioni.
2. ***“anche in presenza di modalità non univoche si ritiene che non possa venir meno il mutuo riconoscimento fra le Regioni dell’attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento”***.



CONFERENZA DELLE REGIONI

Standard Formativo

(Documento dicembre 2016)

Modifica all'art. 5

«Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono agli obblighi formativi sino al 31.12.2019»



REGIONE LOMBARDIA

*Risposta del 18.04.2016
a quesiti posti da CNA*

	Partecipa a corso in Lombardia VALIDITA'	Partecipa a corso in altra Regione VALIDITA'
Soggetto residente in Lombardia e RT di impresa con sede in Lombardia	SI	SI
Soggetto residente in Lombardia e RT di impresa con sede in altra Regione	SI	SI
Soggetto residente in altra Regione e RT di impresa con sede in Lombardia	SI	SI
Soggetto residente in altra Regione e RT di impresa con sede in altra Regione	SI	SI



QUESTIONI ANCORA DA RISOLVERE

**INSERIMENTO DELL'AVVENUTA
QUALIFICAZIONE E DELLA
FREQUENZA ALLE ATTIVITA'
FORMATIVE PER
L'AGGIORNAMENTO IN VISURA
CAMERALE**



RICOSTRUZIONE NORMATIVA

Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28

Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione originaria	Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione modificata dal DL 63 del 2013	Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione attuale (modificata DL 210/2015)
<p>1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.</p>	<p>1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.</p>	<p>1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37</p>

Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione originaria	Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione modificata dal DL 63 del 2013	Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione attuale (modificata DL 210/2015)
<p>2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:</p> <p>a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;</p> <p>b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.</p>	<p>2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.</p>	<p>2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.</p>

Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione originaria	Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione modificata dal DL 63 del 2013	Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori Versione attuale (modificata DL 210/2015)
<p>3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>[3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.]</p> <p>ABROGATO</p>	<p>[3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.]</p> <p>ABROGATO</p>